## Vantaggi a confronto

SCHEDE A CURA DI **Nicola Forte**

Il confronto tra le agevolazioni e gli obblighi previsti per le società sportive non lucrative e quelle lucrative. Per ogni misura è indicata l'applicabilità (Sì, No, Da chiarire)

### REGIME FORFETTARIO (LEGGE 398/91)

Esercitando l'opzione, il reddito e l'Iva possono essere determinati a forfait, se i proventi commerciali non hanno superato 400.000 euro. Il reddito imponibile è pari al 3% dei proventi commerciali, più le plusvalenze. Per la determinazione dell'Iva da versare trimestralmente si applica una detrazione forfettaria pari al 50% del tributo relativo alle operazioni attive poste in essere. La detrazione è pari a 1/3 per le cessioni di diritti radio televisivi.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** NO

### PROVENTI «DECOMMERCIALIZZATI»

Non si considerano commerciali (e quindi non sono tassabili a fini reddituali né rilevano ai fini Iva) i corrispettivi specifici versati dagli iscritti, associati o partecipanti in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. L'irrilevanza è subordinata al recepimento nello statuto delle clausole ex articolo 148, comma 8, del Tuir (divieto di distribuzione di utili, approvazione del bilancio, principio di democraticità, eccetera).

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ (*)

**SOCIETÀ LUCRATIVE** NO

### PROVENTI ESCLUSI DALL'IRES

Per soggetti in regime ex lege 398/1991, sono esclusi dall'Ires alcuni proventi specifici per due eventi l'anno e per un importo totale annuo non superiore a 51.645,69 euro. Si tratta dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vendita di gadget pubblicitari alla cena sociale) e dei proventi realizzati con la raccolta pubblica di fondi ex articolo 108, comma 2 – bis, lettera a) del Tuir.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** NO

### ESENZIONE DA TRIBUTI

Gli atti e i provvedimenti concernenti le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti da tasse sulle concessioni governative. Inoltre, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni o società sportive dilettantistiche, purché all'interno di impianti sportivi per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3mila posti.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** NO

### IRES DIMEZZATA

Le società sportive dilettantistiche avranno la riduzione dell'Ires dal 24 al 12 per cento. L'agevolazione spetta a condizione che anche le "nuove" società siano riconosciute dal Coni con l'iscrizione nel relativo registro. L'agevolazione spetta entro i limiti del regolamento Ue 1407/2013 della Commissione (de minimis).

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** NO

**SOCIETÀ LUCRATIVE** SÌ (**)

### IVA RIDOTTA AL 10%

Con il maxiemendamento al Ddl di Bilancio 2018 votato al Senato viene prevista, dal 2019, l'Iva ridotta al 10% sui «servizi di carattere sportivo» resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica attività sportiva (occasionale o abituale) in impianti gestiti da tali società.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** NO

**SOCIETÀ LUCRATIVE** SÌ

### SPONSORIZZAZIONI

Si applica una presunzione legale in base alla quale le spese di sponsorizzazione si considerano inerenti/deducibili fino all'importo massimo di 200.000 euro, se erogate in favore di società sportive dilettantistiche non lucrative.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** NO

### RITENUTE SUI COMPENSI

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa i premi e i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti sono esclusi dalla tassazione e non sono soggetti a ritenuta Irpef entro l'importo annuo di 10.000 euro. Da tale limite sono esclusi i rimborsi spese per viaggio, vitto, alloggio e trasporto per le trasferte effettuate fuori dal Comune.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ (***)

**SOCIETÀ LUCRATIVE** SÌ (***)

### IMPOSTA DI BOLLO

È prevista l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per gli «atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Onlus e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni». L'esenzione, quindi, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** NO

**SOCIETÀ LUCRATIVE** NO

### OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Possono far valere le agevolazioni fiscali solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni. A tal fine non è sufficiente l'affiliazione a una o più federazioni sportive o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Società e associazioni sportive dilettantistiche devono ottenere il riconoscimento mediante l'iscrizione in un apposito registro telematico gestito dal Coni.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** SÌ

### OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO

Le società sportive costituite nella forma di società di capitali sono in ogni caso obbligate al deposito del bilancio d'esercizio presso il registro delle imprese. L'obbligo sussiste indipendentemente dalle agevolazioni fiscali e quindi anche laddove la società abbia determinato il reddito e l'Iva secondo i criteri forfettari di cui alla legge 398/1991 (si veda la prima scheda).

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** SÌ

### TRACCIABILITÀ E USO DEL CONTANTE

È vietato l'uso del denaro contante per l'effettuazione dei pagamenti e degli incassi di importo superiore a 1.000 euro. Il divieto riguarda esclusivamente le società ed associazioni sportive ed è inferiore alle disposizioni in tema di antiriciclaggio. La violazione dà luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo è variabile da 250 a 2.000 euro.

**SOCIETÀ NON LUCRATIVE** SÌ

**SOCIETÀ LUCRATIVE** DA CHIARIRE (****)

Note: (*) la risoluzione 38/E/2010 ha chiarito che la decommercializzazione dei proventi riguarda anche le prestazioni svolte da società sportive dilettantistiche a favore di frequentatori non soci, purché essi risultino tesserati ad associazioni nazionali che hanno le stesse finalità istituzionali della società che effettua la prestazione; (**) dovrebbe riguardare solo le società sportive dilettantistiche lucrative in forma di società di capitali, in quanto soggetti passivi Ires; (***) limite così elevato dalla legge di Bilancio 2018. Attualmente la soglia è a 7.500 euro; (****) il limite non dovrebbe applicarsi, in quanto limitato ai soggetti senza fini di lucro.